

# COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

## PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE   
COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 64 DEL 30.12.2014

OGGETTO: Determinazione contributo anno 2013 per strade vicinali.

L'anno duemilaquattordici, addi trenta del mese di dicembre alle ore 18.00 nella Sede Municipale,  
alla presenza del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Beltrame,

IL SINDACO  
Sig. Cesarino Giuliano Vercesi

ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

## OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 PER STRADE VICINALI

### IL SINDACO ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la seguente normativa in materia di spese per la manutenzione e sistemazione delle strade vicinali:

D. L. Lgt. 1° settembre 1918 n. 1446

Legge 12.02.1958 n. 126

Considerato che:

le strade vicinali sono costituite *ex collatione privatorum agrorum* e cioè mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione e che, a differenza delle strade comunali, non appartengono al demanio dell'ente (le relative aree di sedime stradale, infatti, sono di proprietà dei privati frontisti);

la principale distinzione che si rinviene in materia di strade interpoderali attiene se esista o no un diritto di uso pubblico sulle stesse, potendosi a tal proposito distinguere tra strade vicinali pubbliche e strade vicinali private (cd. vie agrarie);

sulla base della disposizione di cui all' art. 1 del D. L. Lgt. n. 1446/1918, la dottrina e la giurisprudenza hanno distinto le vie agrarie o vicinali private, adibite ad esclusivo uso dei fondi latitanti e di quelli in esecuzione, dalle strade vicinali pubbliche (dette anche proprie), soggette al passaggio non solo dei proprietari di detti fondi, ma anche di chiunque altro abbia interesse ad usarle;

Rilevato che, per poter stabilire se una strada interpoderale sia pubblica oppure privata, non rileva il fatto che la stessa risulti inserita negli elenchi delle strade vicinali, poiché l'iscrizione non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo, consentendo soltanto di presumere che la strada sia pubblica, ma senza darne la certezza (TAR Sicilia, Catania, 29 novembre 1996, n.° 2124; Sezione II, Cassazione civile, n.° 4938/1992; Sezione III, n.° 6337/1994);

Richiamata la giurisprudenza in materia (per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19 aprile 2013, n. 2218) e dato atto che:

affinché su una strada vicinale possa dirsi sorto il diritto reale di servitù d'uso pubblico, occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli*, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728; in senso conforme: Sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242; nello stesso senso la giurisprudenza civile di legittimità la quale ha da ultimo ribadito che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa, Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333).

le caratteristiche indispensabili del diritto reale di servitù d'uso pubblico sono:

- il passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;

- la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
- un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991);

Rilevato, ancora, che in linea di massima le strade vicinali sono soggette ad uso pubblico e tale presunzione deriva dal loro concreto utilizzo da parte della collettività (Sezione III, Cassazione civile, n.° 10139 del 1994) e che, proprio in considerazione degli oneri scaturenti dalla natura pubblica delle stesse, viene prevista, obbligatoriamente, la costituzione di un apposito Consorzio tra gli utenti della strada (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126);

Tutto ciò premesso, rilevato che in questo Comune sono presenti strade classificate “vicinali”, soggette a pubblico transito, la cui manutenzione è affidata a Consorzi normativamente costituiti;

Dato atto che il paese si trova in territorio collinare e quindi la viabilità non si svolge esclusivamente sulla via principale e dette strade non vengono utilizzate in modo occasionale e sporadico dalla comunità dei cittadini, ma servono concretamente per soddisfare le esigenze di pubblico interesse e sono di collegamento sia con la via pubblica che tra di loro, permettendo anche di raggiungere luoghi di interesse collettivo, come un cimitero e diversi pozzi comunali;

Dato atto che la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 (art. 3, comma 1, n. 52), fa sì che queste debbano necessariamente essere interessate da un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latitanti), l'ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell'art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa, onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza;

Rilevato, in base alla normativa vigente, che nel caso di strade vicinali di uso pubblico il Comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione e sistemazione in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa sostenuta dal Consorzio privato di gestione (art. 3 del D.L. Lgt 1/9/1918 n. 1446);

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto – n. 140 del 6.11.2008 e della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Sardegna – n. 59 del 17.09.2013;

Atteso che i limiti di compartecipazione alle spese da parte del Comune sono inderogabili, in quanto il legislatore con tale disciplina, tenendo conto del regime giuridico speciale delle strade vicinali di uso pubblico, ha già contemperato a monte gli interessi pubblici e privati in gioco, demandando al Comune solo la facoltà di determinare in concreto l'ammontare della contribuzione all'interno dei limiti minimi e massimi consentiti dalla legge;

Viste le richieste di contributo per l'anno 2013 (corredate della relativa documentazione giustificativa in ordine alle spese sostenute) pervenute da parte dei seguenti Consorzi delle strade vicinali:

Consorzio strada vicinale Negrese – prot. n. 195 del 22.1.2014  
Consorzio strada vicinale Pozzo dei Prati – prot. n. 2669 del 23.8.2014

a fronte di una spesa complessiva di Euro 941,58 sostenuta per l'anno 2013;

Ritenuto, sulla base del grado di fruizione pubblica delle strade oggetto di intervento, dei principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché delle disponibilità finanziarie dell'ente, di stabilire di corrispondere il contributo nella misura del 35% delle spese sostenute, per un totale di Euro 329,55;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 213 del 19.12.2013 con cui è stato assunto impegno di spesa di € 1.000,00 per contributo per strade vicinali, con imputazione al capitolo 73 del bilancio di competenza 2013, ora bilancio 2014 gestione residui passivi;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgsvo 267/2000 (parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tecnico e parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario);

#### **DELIBERA**

- 1) di stabilire di concorrere alle spese sostenute nel 2013 dai Consorzi citati in premessa per la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico nella misura del 35%, ai sensi dell'art. art. 3 del D.L. Lgt 1/9/1918 n. 1446;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva oggetto del contributo comunale è di € 329,55 e trova copertura a carico del bilancio 2014 gestione residui passivi, al capitolo 73;
- 3) di dare atto che il responsabile del servizio tecnico provvederà ad assumere successivo provvedimento di liquidazione del contributo a favore dei Consorzi richiedenti, previa verifica della regolarità della documentazione giustificativa prodotta;
- 4) successivamente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Allegato alla deliberazione di GC n. 64 del 30/12/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 PER STRADE VICINALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 30.12.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 30.12.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Geom. Carlo Rebuffi

Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30/12/2014

IL SINDACO  
Cesarino Giuliano Vercesi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Roberta Beltrame



---


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 12.01.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 12.01.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Roberta Beltrame



Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000.

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Beltrame

San Damiano al Colle, \_\_\_\_\_